

***Le novità introdotte
dalla legge regionale
25/2016***

Stefano Romagnoli

Firenze, 4 luglio 2016

Legge regionale 18 marzo 2016 n. 25

“Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015)”

Con la l.r. **25/2016** è stata modificata la l.r. **42/2000 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)** apportando essenzialmente modifiche **di tipo manutentivo e di adeguamento** alle sopravvenute normative di rango superiore

In particolare:

- 1) è stata **adeguata la ripartizione delle funzioni amministrative** in materia di turismo, ai sensi della l.r. **22/2015**
- 2) è stata **ridisciplinata la cabina di regia** del turismo
- 3) sono state aggiornate le disposizioni in materia di **avvio delle attività turistico-ricettive** e **dell’esercizio delle professioni**
- 4) è stato eliminato l’obbligo di **comunicazione dei prezzi** delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese



Legge regionale 18 marzo 2016 n. 25

“Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015)”

1) Ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo (ai sensi della l.r. 22/2015)

a) Regione:

-formazione e la qualificazione degli operatori del settore del turismo;

b) Comuni:

- esercizio strutture ricettive;
- esercizio attività professionali;
- accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica comunale;
- accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica a carattere sovra comunale (esercizio in forma associata);



Regione Toscana

Legge regionale 18 marzo 2016 n. 25

“Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015)”

c) Comuni capoluoghi di provincia (oltre alle funzioni proprie dei comuni):

- agenzie di viaggio;
- classificazione strutture ricettive;
- istituzione e tenuta albo pro-loco;
- raccolta ed elaborazione dati statistici;
- accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica a carattere sovra comunale (fino a quando non vi provvedano i comuni);

d) Città metropolitana:

- agenzie di viaggio;
- classificazione strutture ricettive;
- istituzione e tenuta albo pro-loco;
- raccolta ed elaborazione dai statistici;
- accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del proprio territorio



Legge regionale 18 marzo 2016 n. 25

“Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015)”

Funzione di accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica a carattere sovra comunale e del territorio della Città metropolitana

- **In prima istanza**, esercizio **in forma associata** svolto fra i **Comuni di uno o più ambiti territoriali contermini** di cui all’allegato A alla l.r. 68/2011 (**art. 4, co. 2 l.r.42/2000**);
- **In seconda istanza**, esercizio da parte dei **Comuni capoluoghi di provincia**, su tutto il territorio provinciale, “in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione adeguata previsti dalla l.r. 68/2011”, fino a quando non vi provvedano i Comuni in forma associata (**artt. 4, co. 3 e 4 quater, co.3 l.r. 42/2000**);
- **In via esclusiva**, esercizio da parte della **Città metropolitana**, su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze (**art. 3 bis, co. 1, lett a**);
- **Ultima istanza**, esercizio da parte della **Provincia**, mediante convenzione (art. 20 l.r. 68/2011) stipulata con Comune capoluogo di provincia, fino a quando non vi provvedano i Comuni in forma associata (**art. 13, co. 11 l.r. 22/2015**).



Legge regionale 18 marzo 2016 n. 25
“Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015)”

Obblighi per l'esercizio della funzione associata

(art. 4 bis l.r. 42/2000)

1) stipulazione di una **convenzione con Toscana Promozione Turistica** (l.r. 22/2016) dove sono indicati:

- la durata del **rapporto convenzionale** (almeno biennale);
- le forme di **consultazione** fra le parti (compresa Regione Toscana)
- i criteri per la **definizione degli eventuali rapporti finanziari**, in particolare per la partecipazione alle spese di azioni di promozione territoriale;
- il coordinamento delle **azioni di comunicazione** integrata;
- le modalità per la **partecipazione attiva** a particolari eventi di interesse regionale, nazionale ed internazionale;
- le modalità di **organizzazione dell'offerta turistica** per destinazione o per prodotto turistico comprese le modalità per il **coinvolgimento delle imprese**



Regione Toscana

Legge regionale 18 marzo 2016 n. 25
“Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015)”

Obblighi per l’esercizio della funzione

(art. 4 bis l.r. 42/2000)

- 2) realizzazione del collegamento con la **piattaforma informatica regionale (Fondazione sistema toscana, art. 44 l.r. 21/201)**:
- al fine di partecipare alla realizzazione di un **“Sistema Regionale multimediale integrato”** costituito dal portale web sul turismo della Toscana, dai canali social e dalle nuove tecnologie di promozione e comunicazione;
 - al fine di realizzare, anche sul web, una **collaborazione operativa tra il livello locale e quello regionale**, accrescendo la percezione e la visibilità delle singole destinazioni e semplificando e accrescendo l’accesso a informazioni e servizi
 - definizione dei **protocolli tecnici operativi** per l’uso congiunto delle informazioni



Regione Toscana

Legge regionale 18 marzo 2016 n. 25
“Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015)”

Obblighi per l'esercizio della funzione
(art. 4 bis l.r. 42/2000)

3) programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del territori di destinazione mediante **O.T.D. (Osservatorio turistico di destinazione) delib. G.R. 763/2009** (Progetto speciale Toscana turistica Sostenibile e Competitiva)

- modello operativo in grado di consentire, in modo continuativo e coordinato, la **relazione tra i livelli locale-regionale**;
 - strumento per definire le **politiche di sviluppo dei territori** e modello organizzativo funzionale alla **gestione del complesso dell'offerta turistica**;
 - concorre a produrre e realizzare un **insieme coordinato di interventi pubblici e privati**, con l'obiettivo di garantire alle attività turistiche uno sviluppo competitivo e sostenibile

In particolare:

- definisce le **regole del dialogo sociale** sull'ambito territoriale (partecipanti e modalità)
- identifica gli **indicatori principali** da rilevare sulla base delle potenzialità territoriali



DESTINAZIONE TOSCANA 2020

Sviluppo Turistico Sostenibile rispettoso delle identità e dei patrimoni

OBIETTIVI:

Creare valore

Contribuire a mantenere la Destinazione TOSCANA in cima alle mete più desiderate al mondo

IMPEGNO

Promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, responsabile e accessibile, rispettoso delle identità e dei patrimoni



Regione Toscana

DESTINAZIONE TOSCANA 2020

Sviluppo Turistico Sostenibile rispettoso delle identità e dei patrimoni

AZIONI:

- **Proseguire nel percorso di definizione di un contesto normativo dove la qualità è al centro dell'impegno del governo regionale**
- **Facilitare gli operatori turistici attraverso regole certe**
- **Sperimentare un nuovo sistema di Governance con i territori**
- **Coinvolgere i portatori di interessi collettivi in un rinnovato modello di dialogo sociale**
- **Valorizzare coerentemente le risorse economiche disponibili**
 - **Sviluppare l'ecosistema digitale**
- **Porsi come soggetto attivo, propositivo e collaborativo con il sistema pubblico nazionale**



Regione Toscana

GRAZIE
PER L'ATTENZIONE!



Regione Toscana